

Legge regionale 02 gennaio 2002, n.1

**Legge regionale 23 febbraio 1987, n.14 , recante istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità fra uomo e donna: modificazioni.**

#### ARTICOLO 1

L'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, e' cosi' modificato:

"A decorrere dal 1.1.2002, ai membri della Commissione e' riconosciuta un'indennita' mensile di funzione, nella seguente misura: euro 1.290 per la Presidente, euro 620 per le due Vice presidenti, euro 232 per le altre componenti della Commissione. L'indennita' e' ridotta, secondo i criteri definiti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in proporzione alle assenze registrate nelle sedute della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza della stessa, dei gruppo di lavoro costituiti ai sensi della presente legge. Alle componenti della Commissione residenti in Comune diverso da quello ove ha sede la Commissione compete il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista per i dirigenti regionali."

#### ARTICOLO 2

L'articolo 7, comma 2 ter, della legge regionale 23 febbraio 1987, n. 14, e' cosi' modificato:

"Le componenti della Commissione, qualora la Commissione stessa lo decida, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni."

#### ARTICOLO 3

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al bilancio interno del Consiglio regionale.